

Tribunale di Palermo, Decreto del 11 dicembre 2009, Giudice Conti.

Il Giudice designato Dott. Roberto Conti;
sciogliendo la riserva adottata all'udienza del 10.12.2009

OSSERVA

La ricorrente, di cittadinanza liberiana, ha chiesto in via urgente l'adozione dei provvedimenti urgenti volti a paralizzare l'illegittimità del provvedimento reso dal Questore di Palermo che aveva rigettato la richiesta di permesso di soggiorno dopo che la ricorrente aveva ottenuto dalla Commissione territoriale il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria;

La richiesta, sotto il profilo del *fumus*, fonda l'illegittimità del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno sulla circostanza che all'esito del provvedimento reso dalla Commissione territoriale che, in data 14.12.2007, aveva riconosciuto la protezione umanitaria alla ricorrente non residuava in capo al Questore alcun potere rivolto ad escludere il rilascio del permesso per motivi umanitari.

Orbene, va evidenziato che il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno umanitario - già riconosciuto dal Questore di Trapani - sulla base dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/98.

Orbene, non è in discussione la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla controversia, essendo sufficiente rinviare ai principi espressi da Cass. S.U. n. 19339/2009, evocata dal ricorrente, alla stregua della quale spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria di cui al D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 19 e all'art. 2, lett. f), artt. 4 e 5 della direttiva 2004/83/CE del consiglio europeo in data 29 aprile 2004.

Ed invero, secondo il giudice di nomofilachia la giurisdizione sui diritti umani fondamentali spetta, in mancanza di norme di segno contrario al g.o. e tale conclusione è avvalorata, nel caso di specie, dalle norme interne di attuazione delle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, di cui, rispettivamente, al D.lgs. n. 251 del 2007 e D.lgs. n. 25 del 2008 (parzialmente modificato con il D.lgs. n. 159 del 2008).

In particolare, l'art. 32 del primo testo normativo ha attribuito le valutazioni relative ai presupposti per la concessione dei permessi di soggiorno umanitari alle stesse commissioni territoriali competenti per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della "protezione sussidiaria" di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. e), mentre art. 34, ha stabilito l'equivalenza degli effetti delle dette misure di "protezione sussidiaria" e dei permessi di soggiorno per ragioni umanitarie.

Orbene, secondo la Corte dette situazioni giuridiche, da annoverare tra i diritti umani fondamentali non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore.

Detto questo in punto di giurisdizione, occorre passare all'esame del c.d. *fumus*. Il provvedimento adottato dal Questore di Palermo che ha rigettato la richiesta di permesso sembra viziato alla radice, avendo il Questore evidenziato elementi che, a suo dire, non giustificano l'adozione del provvedimento richiesto e, segnatamente, la postulata appartenenza della predetta ad una delle categorie di cui all'art. 1 della l. n. 1423/1956.

Orbene, giova rammentare che secondo quanto previsto dall'art. 15 D.lgs. 19 Novembre 2007, n. 251 recante Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica

del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, la cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria. Inoltre, per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

È invece il successivo art. 16 a chiarire che lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero: a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica. È quindi l'art. 18 a stabilire che la revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che: a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16; b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

È quindi l'art. 20 dello stesso d.lgs. a stabilire che il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando: a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato; b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

È quindi l'art. 23 2° comma d.lgs. ult. Cit. a prevedere che "Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti."

È poi l'art. 32 del D.lgs. n. 25/2008, relativo all'Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato a sancire che "... 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al

richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La decisione di cui al comma 1, lettera a), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il successivo art. 33 chiarisce, ancora, che nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie: a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame; b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cassato. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3."

Orbene, sulla base del composito panorama normativo sopra riportato, reputa questo Giudice che il provvedimento impugnato, dichiarando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei presupposti del permesso di soggiorno abbia posto in discussione l'attuale permanenza della protezione sussidiaria riconosciuta a suo tempo al ricorrente dalla Commissione, trasmodando dalle prerogative riconosciute al Questore se è vero che secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5 – 1 la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e 23 dlgs. n. 25/08 la revoca della protezione sussidiaria va disposta dalla Commissione.

In questa direzione, peraltro, milita la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in ragione del mutato quadro normativo di cui si è detto sopra al Questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla proiezione internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 del d.lgs. 29 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della Direttiva CE 2005/85 del 1° dicembre 2005 - cfr. Cass. 19 maggio 2009 n. 11535.

Sulla base di tali considerazioni appare corretto ritenere il *fumus commissi delicti*, nemmeno incrinato dalla mancata produzione del passaporto proprio in ragione della peculiare posizione nella quale si trova la ricorrente, che potrebbe essere fatta oggetto di ritorsioni all'atto di richiedere passaporto presso la propria sede diplomatica e che, in ogni caso, risulta essere in possesso di documenti attestanti il di lei riconoscimento rilasciati dal Paese d'origine.

Analogamente, devesi ritenere che il pericolo di essere espulsa e di essere indagata per la nuova fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 1 comma 16 lett. a) L. n. 94/09 in ragione della mancanza di presupposti per poter legittimamente stare sul territorio nazionale giustifica il danno grave ed irreparabile che la ricorrente subirebbe dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

Orbene, passando all'individuazione della misura temporanea che può essere utile

ad evitare che il tempo del procedimento di merito possa cagionare un pregiudizio irreparabile per la ricorrente reputa questo giudice che può ordinarsi alla Questura di Palermo, nell'attesa che venga inoltrata alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 25/08 la domanda di permesso di soggiorno per il provvedimento eventualmente dovuti in tema di revoca o cessazione della protezione umanitaria, l'emissione in favore di D. R. n. Liberia 7.3.1980 di un permesso temporaneo di soggiorno fino alla definizione della procedura amministrativa di revoca dello status di protezione internazionale di cui all'art. 5 c. 6 d.lgs. n. 286/1998.

P.Q.M.

udito il procuratore della ricorrente, nella contumacia dei resistenti

Visto l'art. 700 cpc.

Ordina alla Questura di Palermo, nell'attesa che venga inoltrata alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 25/08 la domanda di permesso di soggiorno per il provvedimento eventualmente dovuti in tema di revoca o cessazione della protezione umanitaria, l'emissione in favore di D.R. n. Liberia 7.3.1980 di un permesso temporaneo di soggiorno fino alla definizione della procedura amministrativa di eventuale revoca dello status di protezione internazionale.

Pone a carico del Ministero dell'interno le spese del procedimento che liquida, in mancanza di notula, in complessivi euro 1.000,00, di cui 350,00 per onorari di Avvocato, oltre IVA e CPA, ordinandone la distrazione a favore del procuratore antistatario della ricorrente che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto gli onorari.